



COMUNICATO STAMPA

ORARIO DI LAVORO

SNAMI :AUTONOMIA ORGANIZZATIVA.

Vito D'Angelo <La legge 161 non deve applicarsi alla
continuità assistenziale e alla emergenza territoriale.>

Giancarmelo La Manna <Non si possono definire “ope legis”
ambiti di pertinenza del nostro contratto di lavoro>

Roma 14 Dicembre 2015. Fermento nel mondo medico convenzionato per la norma della legge n° 161 del 30 ottobre 2014 recanti disposizioni in materia di orario di lavoro del personale SSN, direttiva sicuramente frutto di un tentativo di riallineamento alle disposizioni della Comunità Europea, di una turnazione serrata a causa di croniche *carenze di organico* in alcune settori della *dipendenza ospedaliera*, ove i medici sono e continuano ad essere costretti a turni massacranti, come denunciato dalle varie sigle sindacali. <La norma si applica,> tagliano corto **Vito D'Angelo**, responsabile nazionale Snami della Emergenza territoriale e **Giancarmelo La Manna**, responsabile nazionale Snami della Continuità assistenziale <al personale dirigenziale degli Enti e delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, non certo ai Medici di Medicina Generale quali noi siamo, regolati dall'ACN ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n.52 del 1992 e successive modificazioni. Operiamo già in turni di 12 ore con riposo compensativo di almeno 12 ore> dice **Vito D'Angelo** < e solo per situazioni o geografiche particolari e situazioni di emergenza sono consentiti turni prolungati. Inoltre il monte ore settimanale e mensile è costantemente controllato e monitorizzato ed eventuali eccedenze orarie sono in linea con le normative contrattuali nazionali art.98 comma 4 e regionali.> < Operiamo senza avere riconosciute le ferie, gli straordinari, la malattia> continua **Giancarmelo La Manna** < con decurtazioni di franchigie e senza avere riconosciuto ancora il lavoro usurante, organizzando la nostra attività in maniera autonoma e secondo quanto previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale di medicina generale che dà la possibilità ai medici di potere svolgere la libera professione e una seconda convenzione senza porre limitazioni all'orario di continuativo .> In buona

sostanza>concludono i due sindacalisti< il nostro accordo collettivo nazionale già prevede disposizioni rispettose dei diritti dei lavoratori e di quanto previsto in tema di orari e di riposo, inoltre il Medico convenzionato è un libero professionista incaricato di un pubblico servizio, svolto come lavoro autonomo in base ad un contratto collettivo con la pubblica amministrazione, stipulato ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 502/92 e sue modifiche successive. Dunque **è irreale** >concludono i due sindacalisti<**che si possa perpetrare alcun potere autoritativo sui medici convenzionati**>

Ufficio Stampa Snamì

S.N.A.M.I. Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani
Viale G. Rossini, 74 00198- ROMA Tel.06/45.42.26.16 Fax 06/96.03.89.81
Sito Web www.snamì.org – mail snami@snami.org- pec
snami@pec.snamì.org